1. Comminsione Consiliare Permatiente

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 2 del 7.2.1984

1.	La	I	Co	nmiss	ione	ha	es	amina	to	nella/e	sedu	ıta/e	del	7.2.1984	i
	seg	uer	nti	atti	asse	gnat	ti	dalla	Pı	residenza	del	Consi	iglio	regionale,	rispetti v <u>a</u>
	men	te	in	data	2.2	.198	4			•					

-	D.d.L.	''Modifica	alla	legge	regionale	7.1.1984	rı.1	-	Determinazione	della	tas
		sa regiona	ale di	circo	olazione".						

- 2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
- 3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Morea, Sala, Lia, Di Gioia, Abbati.

contrari: Bellifemine

di astensione: Rossi, Ricciato, Bortone.

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Morea

Auny

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N.2 DEL 7/2/1984

D.D.L. "MODIFICHE ALLA L.R. 7.1.1984 N.1 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

Relatore: Prof. Leonardo Morea

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

RELAZIONE

<u>D.d.L.</u> "Modifiche alla L.R. 7 gennaio 1984 n.l - Determinazione della tassa regionale di circolazione".

Colleghi consiglieri,

com'è noto la Regione, con la legge n.1 del 7 gennaio 1984, ha inteso adeguarsi ad una decisione adottata da tutte le Regioni a statuto ordinario al fine di rivalutare le somme riscosse per tassa di circolazione, i cui ammontari erano fermi a quelli definiti dalla legge regionale 13/1/1972 n.1.

Tuttavia per un insieme di circostanze di varia natura, fra cui non ultima la forzata inattività delle Commissioni consiliari per effetto della crisi politica del 1983 e una difficoltà nel far conoscere per tempo la legge agli utenti e agli organismi preposti, la legge regionale ha registrato difficoltà e scompensi nella sua primissima applicazione, suscitando la fondata protesta dei cittadini e dell'opinione pubblica in generale, fra cui la stampa.

Si è reso necessario, pertanto, procedere con rapidità ad una modifica della normativa e alla introduzione di norme di sanatoria, al fine sia di consentire termini realisticamente più accettabili per il pagamento delle maggiorazioni di aliquota previste dalla legge regionale, sia di rimborsare le sovratasse eventualmente pagate per scadenza di termini dai cittadini, non certo per la loro responsabilità.

In occasione della presente modifica alla legge, si è anche ritenuto utile modificare la tipologia di veicoli

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

soggetti all'ulteriore maggiorazione di aliquota del 5%, in modo da sottoporre al pagamento della stessa non più tutti gli autoveicoli di potenza superiore a 25 cavalli fiscali, ma solo le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli fiscali. Questa ulteriore modifica è dovuta al fatto che è opportuno esentare i veicoli usati per attività di lavoro (commercio, etc.), come del resto è stato già fatto dalla gran parte delle Regioni dopo una prima applicazione della legge estesa a tutti gli autoveicoli.

La I Commissione ha espresso sul d.d.l. della Giunta regionale parere favorevole a maggioranza dei voti dei commissari presenti, introducendo alcune modifiche al fine di rendere più perspicuo il tenore delle norme.

(Prof. Leonardo Morea)

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

_d.l. "Modifica alla L.R. 7 gennaio
1984 n.l - Determinazione del
la tassa regionale di circola
zione"

rticolo Unico

Al secondo comma, il punto .3 $\hat{\mathbf{e}}$ sostituito nel modo che egue:

) autovetture con motore di otenza superiore a 25 cavalli iscali.

Il terzo comma è così sotituio:

e norme di cui al presente rticolo si applicano a partire al l° gennaio 1984 e gli importi elativi dovranno essere versati ntro il 30 giugno 1984.

oloro che avessero versato 'aliquota della tassa regionale circolazione, maggiorata sanzioni previste a norma legge, possono inoltrare omanda di restituzione, relativaall'importo delle al Presidente della anzioni, iunta regionale.

Modifiche apportate dalla Commissione al D.d.L. "Modifica alla L.R. 7 genna-io 1984 n.l - Determinazione della tassa regionale di circolazione"

Articolo Unico

1. Il punto 3) del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 7/1/1984 n.l è sostituito dal seguente:

"3) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali".

2.Il terzo comma dell'articounico della predetta legge 10 n.1/1984 è sostituito dal sequente: "Le norme di cui alla presente partire legge si applicano a i relativi dal 1º gennaio 1984; importi devono essere versati in occasione del primo pagamento di utile per tassa circolazione effettuato successivamente alla di entrata data in vigore della presente legge".

- 3. Hanno diritto di rimborso, previa presentazione di apposita istanza indirizzata al Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di sessanta giorni a partire da quello di entrata in vigore della presente legge:
- a) limitatamente all'importo corrispondente alla sola sovratassa, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già versato l'integrazione della tassa regionale di circolazione, aggiornata secondo le disposizioni della predetta legge n.1/1984 e maggiorata della sovratassa prevista per legge;

./. Awm

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

limitatamente all'importo corrispondente alla sola maggiorazione del 5% di cui alla predetta legge n.1/1984, coloro che data dell'entrata in vigore della presente legge hanno già versato maggiorazione in qualità possessori di autoveicoli con motore di potenza superiore 25 cavalli fiscali, purchè non appartenenti alla categoria delle autovetture.

Awmy